

ANTONIO RUGGERI

Ancora su *Cappato* e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni della Consulta*

SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive. – 2. *Primo punto: Cappato*, una vicenda giudiziaria nata male e finita peggio, che obbliga ad un complessivo ripensamento circa i possibili sviluppi dello Stato costituzionale. – 3. *Secondo punto*, con riguardo alla essenziale disciplina di base dei nuovi diritti fondamentali: una questione di forma e di sostanza assieme. – 4. *Terzo punto*, con riferimento a tre cruciali questioni: *a)* se si dia, o no, un diritto costituzionale al suicidio; *b)* fino a che punto possa (e debba) essere salvaguardata l'autodeterminazione della persona sofferente; *c)* se in Costituzione si abbia il riconoscimento di un'accezione meramente soggettiva della dignità della persona. – 5. Succinte notazioni finali in merito ai progetti di legge relativi alle esperienze di fine-vita, con specifico riguardo al bisogno di preservare l'obiezione di coscienza del personale sanitario nello svolgimento delle attività volte a provocare la morte della persona.

1. *Notazioni introduttive*

Colgo l'opportunità oggi offerta dall'audizione richiestami per fermare l'attenzione unicamente su alcuni punti tra i molti di cruciale rilievo inerenti al tema sul quale siamo stati oggi nuovamente chiamati a confrontarci. Artolerò il mio intervento in due momenti, limitandomi per il ristretto spazio di cui dispongo a rappresentare con la massima sintesi alcune tesi che ho avuto modo di argomentare in alcuni studi al tema stesso dedicati, sforzandomi ora di metterle ancora meglio a fuoco. Chiuderanno quindi la mia esposizione alcuni minimi rilievi ai progetti di legge in atto pendenti davanti alla Camera.

2. *Primo punto: Cappato, una vicenda giudiziaria nata male e finita peggio, che obbliga ad un complessivo ripensamento circa i possibili sviluppi dello Stato costituzionale*

La vicenda maturata presso la Consulta – se posso esprimermi con franchezza – è nata male ed è finita peggio.

Inusuale appare per vero essere la tecnica decisoria inaugurata in *Cappato* (e, ora, nuovamente riproposta dalla ord. 132 del 2020 della Corte costituzionale che ha rimandato la definizione del caso al giugno dell'anno prossimo): dapprima si è adottata una ordinanza, la 207 del 2018, presentatasi come di mero rinvio di un anno della decisione (al settembre 2019) ma che, in realtà, con vistoso scollamento tra forma e sostanza, si poneva quale un vero e proprio anticipo della decisione stessa, tant'è che è stata poi da quest'ultima (sent. n. 242 del 2019) richiamata persino in modo testuale in più passaggi argomentativi.

* Lo scritto riproduce il contenuto di un'audizione resa via *web* il 13 ottobre 2020 alle Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera dei deputati.

Non è però tanto l'uso alquanto "libero" o, diciamo pure, disinvolto delle forme processuali ciò su cui intendo qui particolarmente soffermarmi, privo di specifico interesse ai fini delle notazioni che mi accingo a svolgere, quanto sul senso complessivo dell'operazione condotta dalla Consulta, indicativo dell'idea che quest'ultima mostra di avere di se stessa, della propria natura e del ruolo giocato nel sistema delle istituzioni della Repubblica.

Il *punctum crucis* della questione che mi preme adesso nuovamente mettere a fuoco riguarda le sorti del limite del rispetto della discrezionalità del legislatore, dalla stessa Corte fino a *Cappato* riconosciuto come suo proprio. È vero che, in realtà, talora lo stesso si è trovato anche in significativa misura circoscritto in ordine alla sua portata; mai, però, era stato in precedenza messo per intero e dichiaratamente da parte. Un esito, questo, al quale la Corte peraltro perviene attraverso un tortuoso ed affannoso percorso argomentativo, finendo con l'entrare in palese contraddizione con se stessa.

Nella sua prima pronuncia, infatti, la Consulta più volte rileva che la scelta in merito ad alcune soluzioni politico-normative sul tappeto, peraltro selezionate dallo stesso giudice costituzionale, resta esclusivamente demandata al legislatore, cui viene concesso un lasso temporale congruo (un anno) per farvi luogo (senza che, peraltro, sia chiara la ragione della sua estensione, perché cioè non maggiore ovvero minore). Constatata, poi, la perdurante inerzia del legislatore con la pronuncia di fine partita, la Corte rompe gli indugi e fa luogo alla scelta suddetta. La qual cosa comporta, di tutta evidenza, una complessiva torsione del ruolo istituzionale ad essa per Costituzione spettante, innaturalmente in tal modo convertendosi in un decisore politico *tout court*.

Rammento che la Corte, per diffuso riconoscimento degli studi teorici ad essa dedicati, racchiude in sé due "anime", una politica e l'altra giurisdizionale, chiamate (e, anzi, obbligate) a mantenersi in costante, seppur precario e delicato, equilibrio, senza cioè che nessuna delle due possa prevalere, soffocandola, sull'altra.

È poi vero che si danno alcune pronunzie manipolative della sostanza normativa racchiusa nei testi di legge e, a dirla tutta, degli stessi parametri costituzionali (la vicenda del Titolo V della Parte II, quale riscritto di sana pianta nel 2001, ne costituisce una emblematica testimonianza; ma, a conti fatti, non v'è angolo dell'edificio costituzionale che sia rimasto indenne dall'opera di rifacimento per via interpretativa posta in essere dal giudice delle leggi).

La riscrittura dei testi di legge, nondimeno, si è avuta – quanto meno questa è stata la giustificazione a tutt'oggi data a suo sostegno – sempre che le norme aggiunte *ope iudicis* discendessero "a rime obbligate" dalla Costituzione, non ponendosi dunque quale il frutto di opzioni politico-discrezionali. In *Cappato*, invece, questo schema "salta" del tutto, con la motivazione che la tecnica decisoria in precedenza per casi analoghi messa in atto (e risultante da una pronuncia di rigetto accompagnata da un monito più o meno vigorosamente indirizzato al legislatore in vista di una congrua regolazione della materia) si è dimostrata sostanzialmente improduttiva di effetti in conseguenza – come si diceva – della perdurante inerzia dello stesso.

Ora, è fuor di dubbio che l'esigenza avvertita dalla Corte fosse in passato e sia non poche volte (come in *Cappato*) fondata, tanto più poi laddove a pagare le spese della inerzia suddetta sono stati (e sono) beni costituzionalmente protetti (a partire dai diritti fondamentali) che, in conseguenza della stessa, si trovano gravemente esposti e sacrificati.

La domanda cruciale che tuttavia dobbiamo nuovamente porci è la seguente: può il fine giustificare machiavellicamente il mezzo? La mia risposta, senza esitazione alcuna, è no, per la elementare ragione che, confondendosi reciprocamente i ruoli del legislatore e del giudice (sia pure del tutto peculiare, qual è la Corte), viene meno una delle due gambe su cui può portarsi avanti, nel suo pur non lineare e talora non poco sofferto cammino, lo Stato costituzionale. Illuminante è, infatti, ancora oggi la densa definizione di Costituzione trasmessaci dai rivoluzionari francesi all'art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, secondo cui la stessa risulta dal riconoscimento dei diritti fondamentali di libertà e dal principio della separazione dei poteri. Ed è chiaro che la prima gamba, nei cui riguardi l'intera organizzazione statale si pone in funzione servente, priva del sostegno offerto dal principio stesso finisce poi, al tirar delle somme, con l'esserne pregiudicata.

Una Costituzione zoppa – come ho avuto modo di dire in più occasioni – non può di certo correre e alla lunga non riesce neppure a reggersi in piedi.

Tornare a ripensare criticamente su *Cappato* – come si vede – equivale a guardare da un buco della serratura l'intero impianto della Repubblica, la sua struttura portante, com'è fatta per Costituzione e come deve continuare a trasmettersi anche alle generazioni che verranno.

Questa è, dunque, la posta in palio; ed a me pare che su di essa dovrebbe avviarsi con urgenza un'approfondita e disincantata riflessione.

3. Secondo punto, *con riguardo alla essenziale disciplina di base dei nuovi diritti fondamentali: una questione di forma e di sostanza assieme*

Le vicende relative alla fine della vita, al pari di quelle ad essa speculari dell'inizio, attengono a momenti essenziali della esistenza umana e coinvolgono pertanto valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale: riguardano, dunque, beni di primario rilievo che si situano al cuore della c.d. “materia costituzionale”. Momenti che, come tali, richiederebbero a mia opinione di essere disciplinati a prima battuta (quanto cioè alla loro disciplina di base, a mezzo di disposti normativi essenziali) con legge costituzionale, dal momento che, riprendendo una indicazione dell'art. 138, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali necessitano di venire alla luce con le procedure aggravate stabilite nello stesso articolo, ricongiungendosi in tal modo materia e forma costituzionale.

Non persuade al riguardo una lettura affacciata da tempo da un'accreditata dottrina ma che, francamente, giudico asfittica e, comunque, non sorretta da alcun argomento testuale, secondo cui le “altre” leggi costituzionali in parola sarebbero unicamente quelle cui fa espressamente rinvio la stessa Carta.

V'è di più. Muovo da un assunto sulla cui bontà si riscontra un largo consenso dottrinale, vale a dire che taluni bisogni elementari dell'uomo, diffusamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo sociale, sono riconosciuti, in forza di quella che ho altrove qualificato come una *consuetudine culturale* parimenti diffusa e dottrinalmente accreditata, come espressivi di veri e propri diritti fondamentali, malgrado risultino privi *ratione temporis* di testuale riscontro nella Carta costituzionale. Ebbene, è pacifico che non può farsi graduatoria alcuna, in astratto, tra i diritti fondamentali, così come non può farsi tra i principi di struttura dell'ordinamento. Tutti ponendosi sullo stesso piano, a fondamento appunto dell'edificio repubblicano, i conflitti tra gli stessi di cui si ha riscontro nel corso di alcune tra le più spinose e sofferte vicende della vita, portati alla cognizione del giudice costituzionale, non possono che risolversi – si suole dire – a mezzo della tecnica del reciproco “bilanciamento”, ricercando cioè esiti processuali che comportino il minor costo possibile per ciascun diritto (e, più in genere, interesse costituzionalmente protetto) e di tutti assieme. Si tratta, insomma, di ricercare e far valere la massima affermazione possibile, in ragione dei complessivi connotati di ciascun caso, della Costituzione come “sistema” di valori fondamentali positivizzati.

Ora, se tutti i diritti fondamentali, proprio perché tali, stanno in partenza sul medesimo piano, anche se poi, in arrivo, può assistersi a più o meno vistose compressioni di questo o quel diritto, ebbene è incongruo con la loro natura che alcuni di essi – i “nuovi” – siano fatti oggetto di una prima disciplina, quella che ne dà il “riconoscimento” (nella ristretta accezione del termine), con legge comune, non già con legge approvata con le medesime forme con le quali la Carta può essere revisionata. Ogni modifica del dettato costituzionale – si tratti di riscrittura di ciò che è già stabilito ovvero di aggiunta di disposizioni dapprima mancanti (che, poi, ovviamente, non restando senza effetto anche per le originarie disposizioni, tutte comunque facendo “sistema”) – richiede, dunque, di aver luogo ricorrendo alle procedure al riguardo stabilite nell'art. 138 della stessa Carta. Pronta è l'obiezione che in tal modo si corre il rischio, per vero incombente, che le modifiche stesse non riescano poi con il venire alla luce. Il gioco però vale la candela; e rischi di ancora maggior

rilievo vedo in una disciplina nata con difetti di struttura che – come subito si dirà – possono investirne tanto le forme di cui si riveste quanto la sostanza in essa racchiusa.

Non si tratta dunque – si faccia caso – di una questione meramente formale; di contro, ne è evidente il risvolto sostanziale. E, invero, sui momenti essenziali della vita umana – la sua venuta alla luce come pure il suo spegnimento – non può essere la maggioranza politica di turno, quale che ne sia ovviamente il colore, a decidere per l'intera collettività, con la conseguenza che poi persino la medesima maggioranza possa, a breve distanza di tempo, mutare avviso, innovando alla regolazione dapprima fatta, con la stessa facilità con cui alcune leggi comuni sono oggetto di frequenti innovazioni. Nondimeno, non possiamo escludere che anche leggi di forma costituzionale vedano poi la luce a colpi di maggioranza, come si è già avuto in occasione della riforma del Titolo V del 2001 o di quella, che però – come si sa – non ha avuto fortuna, tentata dal Governo Renzi. È tuttavia chiaro che il fatto stesso della previsione della procedura aggravata incoraggia la formazione di leggi frutto dei più larghi consensi tra le forze politiche presenti in Parlamento: un esito, questo, che giudico di vitale importanza più ancora che con riguardo alle innovazioni concernenti l'organizzazione per quelle relative alla parte sostantiva della Carta (in ispecie, appunto, per ciò che attiene al catalogo dei diritti ed al loro complessivo regime).

La procedura aggravata indicata nell'art. 138 racchiude, infatti, in sé – come si sa – una garanzia di fondo che è superfluo qui mettere, una volta di più, in evidenza.

Come si è fatto sopra notare, le notazioni ora svolte si indirizzano in pari misura sia alle esperienze di fine vita sia a quelle d'inizio. So bene che queste ultime già da tempo sono state disciplinate (da parte della legge 40 del 2004), così come lo sono alcune esperienze di fine vita dalla legge 219 del 2017 e che, dunque, la proposta ricostruttiva qui nuovamente affacciata si pone in controtendenza rispetto ad un convincimento ormai radicato nella cultura costituzionale del tempo presente.

Deve, poi, far riflettere la circostanza per cui la legge 40 è stata fatta oggetto di plurimi ed incisivi interventi correttivi da parte della giurisprudenza: un esito, questo, che verosimilmente non si sarebbe avuto laddove la disciplina in parola (ed altre parimenti relative ai momenti cruciali della esistenza umana) si fosse rivestita delle forme costituzionali. I giudici comuni infatti si trattengono dal sollevare questioni di costituzionalità aventi ad oggetto leggi approvate con le procedure dell'art. 138 in relazione ad eventuali violazioni dei principi di struttura dell'ordinamento; la stessa Corte peraltro – come si diceva –, laddove le leggi stesse abbiano rilievo in una vicenda processuale data, non ha mai posto davanti a se stessa il dubbio circa la conformità ai principi suddetti delle discipline in parola (ancora una volta, altamente emblematica è la vicenda del nuovo Titolo V, cui si è sopra fatto cenno, le cui norme non si sono mai convertite – come pure sarebbe stato astrattamente possibile – da parametro in oggetto di questioni di costituzionalità).

Per concludere sul punto, convengo che la tesi nella quale mi riconosco e qui nuovamente patrocinata è il frutto – come segnalavo nell'*incipit* della mia esposizione – di una voce fuori dal coro, una voce che molti giudicano stonata, comunque travolta dai tempi e dalle più vigorose tendenze da essi espresse. Immagino, perciò, che essa resterà inascoltata e che finirà con il venire alla luce una disciplina con legge comune relativa a casi analoghi a *Cappato*. Mi si vorrà riconoscere tuttavia – spero – di poter restare coerente con me stesso e di potermi avvalere, anche nella circostanza odierna, del diritto costituzionale riconosciutomi dall'art. 33 della Carta di esprimere le tesi scientifiche della cui validità mi sono da tempo fatto convinto.

4. Terzo punto, con riferimento a tre cruciali questioni: a) se si dia, o no, un diritto costituzionale al suicidio; b) fino a che punto possa (e debba) essere salvaguardata l'autodeterminazione della persona sofferente; c) se in Costituzione si abbia il riconoscimento di un'accezione meramente soggettiva della dignità della persona

Venendo al merito dell'oggetto del nostro confronto odierno, in primo luogo è da chiarire se si dia davvero un diritto costituzionale al suicidio (e, segnatamente, al suicidio assistito), così come alcuni sostengono e come finisce, a conti fatti, con l'ammettere la stessa giurisprudenza costituzionale, seppur limitatamente a soggetti che versino in condizioni di particolare sofferenza. Un diritto del quale francamente non si vede (quanto meno non riesce a me di vedere) quale possa essere il fondamento, in assenza di sicure indicazioni in tal senso nella Carta, se non in un'assiomatica, esasperata nozione di autodeterminazione della persona umana che richiederebbe di farsi valere in ogni tempo e con prevalenza nei riguardi di ogni altro bene costituzionalmente protetto. Un'autodeterminazione teleologicamente orientata – si seguita a dire da parte di quanti si riconoscono in quest'indirizzo teorico – all'appagamento della dignità della persona, la cui definizione sarebbe esclusivamente rimessa alla stessa persona, alla sua autodeterminazione appunto, nella quale a conti fatti interamente si risolverebbe ed esaurirebbe.

Ora, è fuor di dubbio che l'autodeterminazione sia un bene prezioso, che dunque necessita di essere – *fin dove possibile* – salvaguardato. L'autodeterminazione però, se per un verso non è *niente*, non è neppure *tutto*, non può cioè assorbire e fagocitare ogni altro bene meritevole di protezione ma, al pari di ogni diritto fondamentale, partecipa – come si faceva poc'anzi notare – di operazioni di bilanciamento con gli altri beni evocati in campo dal caso.

Stabilire la misura giusta in cui può essere fatta valere l'autodeterminazione è questione di cruciale rilievo, meritevole perciò della massima attenzione.

A mio modo di vedere, nel percorso di una malattia essa può (e deve) essere preservata con priorità rispetto ad ogni altro bene costituzionalmente protetto, solo però fino ad un certo stadio del suo avanzamento. Così, nessuno può essere obbligato *manu militari* a sottoporsi ad un trattamento medico da cui può dipendere la cura della propria salute e la salvaguardia della stessa vita o, più semplicemente, a sottoporsi a trattamenti anche di non particolare rilievo (come, ad es., prendere un antibiotico o un'aspirina), per quanto tenersi in vita e curarsi renda, per la sua parte, testimonianza della solidarietà che le stesse persone sofferenti sono chiamate a dare al consorzio civile al quale appartengono, ove si convenga che vita e salute costituiscono pur sempre risorse preziose la cui perdita impoverirebbe l'intera umanità.

Una volta, però, che la salute della persona sia deteriorata al punto che la sospensione delle cure in atto e di trattamenti comunque vitali, quale l'alimentazione forzata o la respirazione assistita, porterebbe all'effetto certo, immediato (o comunque repentino) e non altrimenti evitabile della morte, la persona malata non può, a parer mio, vantare nei riguardi di terzi la pretesa volta al raggiungimento del fine perseguito, così come è invece stabilito dalla legge n. 219 del 2017.

Come si vede, la volontà del soggetto non acquista sempre lo stesso rilievo, dovendosi altresì tenere conto dell'obiettivo verso il quale essa si dirige, vita e morte – come si preciserà meglio a momenti – non ponendosi affatto quali fenomeni in tutto speculari, così come invece parrebbe ad una prima loro considerazione. Se, dunque, l'autodeterminazione è interamente salvaguardata al momento in cui si tratta di stabilire se intraprendere, o no, un certo percorso terapeutico, essa non lo è più nella identica misura in seguito.

Alcuni esempi tratti dalle quotidiane esperienze di vita consentono meglio di qualunque notazione di ordine teorico-astratto di mettere a fuoco quanto si viene ora dicendo.

Così, ad es., la persona è in tutto libera di decidere se sottoporsi, o no, ad un trapianto di organo, persino laddove (come nel caso del cuore) ne sia in gioco la sopravvivenza a breve termine; ma è chiaro che, ove si penta della scelta fatta a favore dell'intervento che gli è causa di grave disagio psichico, non potrebbe in alcun caso pretendere dai medici che gli sia espantato l'organo che senta a sé totalmente estraneo, proprio perché ciò equivarrebbe a dargli immediatamente la morte.

Così ancora una persona rimasta vittima di un incidente stradale, che si trovi in stato d'incoscienza e d'imminente pericolo di vita e sia portata d'urgenza in ospedale è, ovviamente, subito presa in cura dal personale sanitario senza che previamente si debba verificare se la persona stessa abbia depositato dichiarazioni in merito al trattamento da ricevere in condizioni siffatte.

Insomma, com'è chiaro, i trattamenti terapeutici ricevuti non sono reversibili una volta che la persona stessa abbia ripreso conoscenza e manifestato una volontà di segno opposto, laddove appunto dovesse discenderne l'effetto dello spegnimento della vita.

Ad ogni buon conto, alcuni trattamenti vitali – e mi riferisco ora in special modo all'alimentazione ed idratazione forzate – possono (ed anzi debbono) essere sospesi nel momento in cui risulti accertato che gli stessi non sortiscono più alcun effetto, la loro somministrazione risolvendosi pertanto in un accanimento terapeutico inibito ai medici dal codice deontologico di categoria. In congiunture siffatte, non rimane dunque altro che accompagnare, con amorevole e solidale partecipazione, il paziente verso il naturale esito del suo sofferto percorso di vita, manifestando in tal modo rispetto per la dignità di cui è dotato al pari di ogni altro essere umano e che, anzi, nei momenti drammatici della esistenza, viene viepiù esaltata ed illuminata, richiedendo pertanto cure ed attenzioni ancora maggiori.

I casi della vita – come si vede – sono molto diversi tra di loro e vano sarebbe immaginare di poterli tutti rappresentare e fare oggetto di astratta previsione in un testo di legge, restando piuttosto di necessità demandato agli operatori (e, in particolare, al personale sanitario), in stretta collaborazione con i familiari del paziente, far luogo alle scelte di volta in volta maggiormente congrue. Da tempo mi sono persuaso della opportunità che le discipline legislative riguardanti i momenti cruciali della esistenza umana si connotino per essenzialità di disposti, senza spingersi in eccessivi dettagli che fatalmente poi si scontrerebbero con la incontenibile varietà dei casi (assai istruttiva al riguardo la complessiva vicenda della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, la cui struttura rigida è stata resa, almeno in parte, flessibile, sia pure col costo di alcune forzature, per mano della giurisprudenza).

Fuor di luogo è, ad ogni buon conto, immaginare che in situazioni, quale quella che ha portato alla definizione del caso *Cappato*, sia in gioco la dignità della persona e che la stessa vada declinata al plurale, sì da darsene una propria di ciascun essere umano, come tale varia dall'uno all'altro. La qual cosa comporta, ancora una volta, una esasperazione e radicalizzazione di un profilo pure innegabilmente esistente (e, invero, chi mai potrebbe negare che ciascuno di noi possa stabilire i propri progetti di vita e, nei limiti del lecito e del consentito dalle circostanze, ricercarne la massima realizzazione?). E, tuttavia, come si è fatto in altri luoghi notare, la nozione costituzionale di dignità non è meramente soggettiva ma anche (e, forse, soprattutto) oggettiva. A ritenere diversamente, dovremmo concludere che in uno dei pochi disposti della Carta in cui se ne fa esplicita menzione, l'art. 36, laddove si riconosce il diritto del lavoratore ad avere una retribuzione rapportata alla quantità ed alla qualità dell'attività svolta e tale, comunque, da assicurare allo stesso ed alla sua famiglia una esistenza “libera e dignitosa”, si voglia rimettere allo stesso lavoratore la determinazione della retribuzione stessa...

L'assurdità della conseguenza è indice eloquente della fragilità e, diciamo pure, inconsistenza della premessa da cui discende e su cui poggia.

Ad ogni buon conto, la dignità è qui evocata in campo in modo improprio, confondendosi con essa la *qualità* della vita di persone che versino in condizioni di palese sofferenza, le quali infatti non menomano in alcun caso o modo la dignità, mentre incidono gravemente sulla qualità in parola, fino al punto talora di azzerarla del tutto. E ciò, per la elementare ragione che la dignità fa tutt'uno con la *humanitas* della persona, c'è per il mero fatto della esistenza della persona stessa ed, anzi, a mia opinione, non viene meno neppure con la sua morte, tant'è che giustamente, doverosamente, l'ordinamento sanziona penalmente il vilipendio del cadavere, un fatto criminoso che non reca un *vulnus* soltanto alla sensibilità dei congiunti della persona defunta, così come riduttivamente alcuni ritengono, ma che, unitamente a ciò, colpisce la memoria del soggetto, il suo essere stato in vita un uomo appunto.

Al di là di questa e di altre questioni di ordine generale, la cui opportuna trattazione porterebbe troppo oltre i confini del campo materiale entro il quale la nostra riflessione è ora tenuta a svolgersi, ciò che più importa è che non si dà – come si accennava – un diritto costituzionale al suicidio. Quest'ultimo, infatti, come mi sono sforzato di argomentare altrove, è un mero “fatto”,

tristissimo per chi lo compie così come per chi resta, schiacciato da una montagna di rimorsi e di sensi di colpa, ma non è (e non può essere) l'oggetto di un diritto, nella sua propria e ristretta accezione.

La Costituzione (in ispecie, una come la nostra, di tradizioni liberali), col fatto stesso di riconoscere i diritti fondamentali, implica di necessità la vita della persona, sulla quale i diritti stessi si radicano e dalla quale stabilmente si tengono; è nel suo insieme un autentico inno alla vita, non già al suo contrario, la morte. Ed è francamente stupefacente che a fondamento del (supposto ma inesistente) diritto al suicidio sia invocato da parte di molti proprio quel diritto alla salute – art. 32 Cost. – il cui esercizio ha per esclusivo fine la salvaguardia della stessa e, in taluni casi, della vita della persona.

È interessante notare come la stessa giurisprudenza costituzionale, nella prima pronuncia su *Cappato*, abbia esplicitamente riconosciuto che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”. Un punto, questo, fissato con molta chiarezza e (apparente) fermezza ma successivamente abbandonato negli ulteriori svolgimenti argomentativi della decisione in parola, così come poi da quella del 2019 di chiusura del caso.

Ora, che il suicidio sia un mero “fatto”, e non già l'oggetto di un diritto, è avvalorato dalla circostanza per cui esso è riconosciuto dalla giurisprudenza unicamente a beneficio di alcuni soggetti ed al ricorrere di certe circostanze, il cui riconoscimento in concreto e la verifica della effettiva osservanza possono peraltro talora presentarsi alquanto problematici ed incerti. Insomma, a giudizio della Consulta, non si dà un diritto assoluto al suicidio assistito, così come invece taluno vorrebbe, bensì uno condizionato. Che, poi, l'ordinamento qualifichi il suicidio stesso, in via generale, come un “disvalore” è dimostrato *per tabulas* dal carattere penalmente illecito della istigazione a compierlo. Né giova a mitigarne la portata il fatto che il tentativo di porlo in essere resta privo di sanzione (un argomento, questo, particolarmente messo in evidenza da parte della dottrina penalistica), dal momento che – come si è fatto notare altrove – ciò si deve alla *pietas* nei riguardi di persone in stato di particolare disagio psichico, talvolta accompagnato da gravi sofferenze fisiche.

Se le cose stanno così come sono qui viste, appare insensata la pretesa vantata da un soggetto che intenda porre fine ai propri giorni nei riguardi di terzi perché adottino comportamenti, attuosì ovvero omissivi, volti all'obiettivo dello spegnimento della vita; più ancora, poi, lo è nei riguardi degli operatori sanitari obbligati dal codice deontologico di categoria a spendersi per la salute e la vita dei pazienti, non già per la loro morte.

Di qui, tra l'altro, il bisogno di preservare l'obiezione di coscienza dei medici e del personale sanitario in genere con riguardo alle attività volte allo spegnimento di una esistenza umana, secondo quanto prefigurato dalla stessa Corte in *Cappato*. Ed è proprio con riferimento a questo punto che desidero svolgere in chiusura del mio intervento alcune rapide notazioni.

5. Succinte notazioni finali in merito ai progetti di legge relativi alle esperienze di fine-vita, con specifico riguardo al bisogno di preservare l'obiezione di coscienza del personale sanitario nello svolgimento delle attività volte a provocare la morte della persona

Solo alcune minime notazioni a margine dei progetti di legge in atto pendenti davanti alla Camera e miranti all'obiettivo di dare seguito alla decisione della Consulta su *Cappato*.

La maggiore carenza si riscontra, a mio modo di vedere, in relazione al trattamento da riservare ai minori d'età, sia se in grado di autodeterminarsi (questione, peraltro, di non sempre agevole soluzione) sia (e soprattutto) se incapaci, per età o menomazione psico-fisica, di farvi luogo (un cenno, per vero, c'è in C. 1888 – art. 6 – che, nondimeno, meriterebbe di essere ancora meglio precisato e svolto).

Non è chi non veda la differenza che passa tra i casi in cui i genitori o chi ne fa le veci fanno luogo a scelte idonee a riflettersi sul patrimonio o sulla stessa persona del minore e quello che porta allo spegnimento della sua vita. Ci si guardi, a tal proposito, dal far luogo ad accostamenti tra esperienze che, ad una prima (ma erronea) impressione, sembrano appunto tra di loro confrontabili e quelle di cui si viene ora dicendo, in particolare ci si guardi dalla suggestione esercitata dal noto criterio del *contrarius actus*. È perciò che, a parer mio, alla volontà dei genitori (o di altri soggetti) deve essere dato il massimo rilievo laddove si tratti di assicurare il mantenimento in vita del minore, sempre che ai medici non sia richiesto di adottare trattamenti espressivi di accanimento sanitario (un criterio, questo, al quale occorre rifarsi anche per il caso, particolarmente doloroso, di contrasti tra gli stessi genitori in ordine a ciò che è opportuno fare nell'interesse della prole sofferente). Di contro, ciò non può valere per il caso opposto dello spegnimento della vita, in linea con quanto si è venuti dicendo a riguardo della salvaguardia di quest'ultima quale bene primario per Costituzione. Vita e morte insomma – come si diceva – non sono affatto beni speculari, di egual peso e valore, com'è invece patrocinato dalla giurisprudenza e dai suoi benevoli seguaci, con la conseguenza che quanto attiene alla prima richiede di essere tenuto nettamente distinto da ciò che ha riguardo alla seconda.

Un punto su cui sollecito un supplemento di riflessione è, poi, quello concernente il diritto alla obiezione di coscienza del personale medico e sanitario in genere che dovesse trovarsi chiamato a prestare la propria opera al fine di vedere appagata la volontà della persona di darsi la morte.

Con specifico riguardo al punto ora toccato, complessivamente disallineato rispetto alle indicazioni date dalla pronunzia della Consulta su *Cappato* appare essere il progetto di legge C. n. 2, presentato quando ancora il caso in parola non si era manifestato, dal momento che è in esso fatto obbligo al personale suddetto di attivarsi al fine di dar modo al disegno perseguito dalla persona che intenda porre fine ai propri giorni di potersi realizzare (similmente i progetti C. 1586 e 1655, nei quali ugualmente non si fa parola alcuna del diritto in parola).

L'obiezione di coscienza è invece prevista da C. 1875 e 1888: nell'uno, tuttavia, diversamente dal secondo, è fatto comunque obbligo alla struttura ospedaliera di garantire in ogni caso l'adempimento del diritto all'eutanasia (cosa che però potrebbe talora dimostrarsi materialmente impossibile, a motivo della indisponibilità al riguardo manifestata da tutto il personale sanitario), a pena del risarcimento del danno morale e materiale.